

**CONVENZIONE LOCALE PER IL CONFERIMENTO E IL RITIRO DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGI IN PLASTICA COSTITUITI DA CASSE IN PLASTICA PER
ORTOFRUTTA E PALLET-CONIP PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA**

TRA

CO.N.I.P., Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica, P.Iva: 02342240542, con sede in Gubbio (PG), Via Beniamino Ubaldi snc, iscritto al Registro delle Imprese di Perugia, numero di iscrizione e codice fiscale 02342240542, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura _____, C.F. _____ nel proseguo “Convenzionante” o anche “CONIP”.

E

_____, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di _____ o _____ (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero _____ in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio _____, giusta delega _____, con sede a _____, in _____, P.Iva _____ in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo “Convenzionato”.

Premesso che

- in data 01/02/2023 il CONIP e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto l'Accordo Generale (nel proseguo anche solo “Accordo Generale”) per la disciplina del conferimento e ritiro dei rifiuti di imballaggi in plastica costituiti da casse e pallet in plastica dei sistemi autonomi di gestione CONIP, provenienti dalla raccolta differenziata o comunque conferiti al servizio pubblico ai sensi dell'art. 221 comma 3° del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”);
- tale Accordo Generale - pubblicato sui siti di ANCI e di CONIP e che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare - é stato stipulato a seguito della modifiche apportate al T.U.A. dal d.lgs. 116/2020 e nelle more della sottoscrizione tra tutti gli operatori del comparto plastica dell'accordo di programma quadro previsto dai nuovi commi 5 e 5bis dell'art. 224 T.U.A. (in seguito “Nuovo APQ”);
- l'Accordo Generale è dunque finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni a decorrere

dal 01.02.2023 e fino all'approvazione del Nuovo APQ e comunque per non più di 3 (tre) anni dalla sua sottoscrizione;

- l'attuazione dell'Accordo Generale avviene mediante la stipulazione di apposita Convenzione locale.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Generale e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella presente convenzione e quelle contenute nell'Accordo Generale prevalgono queste ultime.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento e ritiro dei rifiuti di imballaggi in plastica costituiti da casse in plastica per ortofrutta e pallet in plastica CONIP (di seguito anche il "materiale") provenienti dalla raccolta differenziata o comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella scheda di richiesta (Allegato "1") e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione e suoi allegati, nell'Accordo Generale.
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Generale saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
 - fino al _____ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Generale ed eventuali sue proroghe;oppure
 - per tutta la durata del vigente Accordo Generale ed eventuali sue proroghe.

2. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Generale, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare all'Osservatorio Rifiuti di ANCI i dati relativi a:

- Quantità di materiale conferito (casce in plastica per ortofrutta e pallet in plastica CONIP)
- Corrispettivi ricevuti

2. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Consorziato CO.N.I.P. acquisisce la proprietà degli stessi.

Articolo 6 - Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.

Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.

2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 la condizione risolutiva avrà effetto dal 15 giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da

parte dell'Autorità delegante.

4. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Articolo 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Generale (Art. 7 Corrispettivi), i corrispettivi indicati nell'Accordo Generale saranno rivalutati annualmente in misura pari ai 2/3 dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente.

Articolo 9 – Ruolo di CONIP - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti danno atto che CONIP agisce, in nome proprio, quale consorzio di produttori di imballaggi in plastica, costituito ai sensi dell'articolo 221 comma 3° lettera a) T.U.A., e che per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione si avvarrà delle imprese allo stesso iscritte (in seguito "Consoziato/i CONIP") muniti delle prescritte autorizzazioni, assumendo il ruolo di intermediario senza detenzione dei rifiuti di imballaggio.

2. Le Parti si riconoscono, peraltro, reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Articolo 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO CO.N.I.P. Indirizzo: Via Beniamino Ubaldi snc, 06024 Gubbio (PG) Tel: 075 9276702; e-mail: convenzioni@conip.it Pec: conip@pec.it

CONVENZIONATO Denominazione: _____ Referente:
_____ Ruolo: _____ Indirizzo: Via _____,
_____ Tel: _____; Fax: _____; e-mail:
_____ Pec: _____

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata

all'altra Parte.

Articolo 11 - Controversie

1. Qualora dovessero insorgere controversie tra le parti o tra le stesse e i Convenzionati e/o le Imprese Consorziati, aventi ad oggetto l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione della presente convenzione, le parti si obbligano a esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di adire la via giudiziale, a pena di improcedibilità, secondo la procedura di Negoziazione assistita prevista e disciplinata dagli artt. 2-11 del D.L. n.132 del 10.09.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.162 del 10.11.2014, o promuovendo la procedura di Mediazione prevista dal D.Lgs. n.28 del 04.03.2010.

Articolo 12 - Tutela della privacy

1. Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (anche GDPR) in materia di protezione dei dati personali", le parti si danno reciprocamente atto che i dati scambiati per la stipulazione ed esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate e al solo fine di dare esecuzione alla convenzione stessa e agli obblighi correlati al relativo rapporto, nel rispetto delle disposizioni del GDPR ed in particolare dei principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.

2. Le parti si danno atto di aver provveduto a scambiarsi l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR.

Articolo 13 – Conferimenti in assenza di Convenzione

1. In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di casse in plastica per ortofrutta o pallet in plastica CONIP raccolti sul territorio di un Comune, CO.N.I.P. non procederà al ritiro dei rifiuti raccolti in quel Comune. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di procedere al convenzionamento, nulla sarà dovuto da CO.N.I.P. o dai suoi Consorziati al Convenzionato.

Articolo 14 – Adempimenti per la stipula della Convenzione

1. L'Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune o loro delegati, procedono alla richiesta di convenzionamento con CO.N.I.P., ed inviano allo stesso il modulo "richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione CO.N.I.P."

2. In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche indicazioni contenute nel Modello di delega e di subdelega.
3. Le Parti precisano ed accettano che la delega per la sottoscrizione della presente Convenzione, come prescritto in apposita nota del Modello di delega (allegato “3”), possa essere rilasciata esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.
4. Le Parti precisano e convengono altresì che l’eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato “4”), possa essere rilasciata ad ogni soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni oggetto di subdelega. Non sono in ogni caso subdelegabili i meri intermediari di rifiuti.
5. Salvo diversa indicazione espressa delega, subdelega e convenzione successivamente sottoscritta sono valide per un minimo di un anno dal mese successivo alla stipula e sino alla scadenza dell’Accordo Generale, comprensivo di eventuali proroghe.
6. Resta in ogni caso facoltà dell’Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune o loro delegati di procedere alla revoca della delega o della rescissione delle convenzione, come indicato al precedente articolo 7.
7. CO.N.I.P. potrà procedere ad eventuali richieste di modifica ad una convenzione in essere (eliminazione di uno o più Comuni) solo a seguito di ricevimento della revoca della delega o della subdelega al precedente Convenzionato con le modalità prescritte nell’Allegato 3-4.
8. In assenza della sopracitata documentazione, nulla sarà dovuto da CO.N.I.P. o dai suoi Consorziati al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi.
9. Un Comune potrà essere inserito in due convenzioni solo se attivi due differenti flussi di raccolta.

Articolo 15 – Flussi di raccolta

1. Il Convenzionato prende atto che ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo Generale, il flusso di raccolta attivabile con CO.N.I.P. e quello definito come “*Raccolta CC*”, comprendente:
 - a) la totalità dei rifiuti di casse in plastica per ortofrutta (in seguito “Rifiuti Casse”) presenti nella raccolta differenziata urbana o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, e la totalità di Rifiuti Casse rinvenuti negli altri flussi a seguito dell’attività di selezione svolta presso i Centri Comprensoriali (in seguito “CC”) indipendentemente dalla riconducibilità o meno degli stessi all’impresso al consumo dei Consorziati CONIP;

b) la totalità dei rifiuti di pallet in plastica (in seguito “Rifiuti Pallet”) presenti nella raccolta differenziata urbana o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, e la totalità dei Rifiuti Pallet rinvenuti a seguito dell’attività di selezione svolta presso i CC, ma limitatamente a quelli immessi sul mercato dai Consorziati CONIP e dunque muniti dell’apposita marcatura “Conip”.

3. Nel caso di convenzione sottoscritta sulla base di delega/subdelega di più Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune o loro delegati la ripartizione dei corrispettivi ai singoli deleganti/subdeleganti avverrà con le modalità seguenti. Nel periodo di riferimento (mese o suoi multipli), definito anche in considerazione delle quantità selezionate, il CC provvede a ripartire le quantità di materiale in uscita dall’impianto e ad attribuirle ai relativi deleganti/subdeleganti in maniera proporzionale alle quantità rilevate dalle analisi merceologiche realizzate in attuazione dell’Allegato Tecnico imballaggi in plastica.

Articolo 16 – Modalità di resa del materiale

1. Il materiale viene reso già selezionato, sfuso o pressato e comunque pesato nell’impianto di partenza, salva la possibilità per i Consorziati CONIP di riscontro all’impianto di destino. Il materiale pronto per il ritiro viene collocato in area idonea dell’impianto.
2. Il carico minimo per cui è possibile richiedere il ritiro è pari a 16 ton.
3. Il Convenzionato inoltra al C.O.N.I.P. tramite mail a: convenzioni@conip.it la richiesta di ritiro del materiale presso il proprio impianto o centro di raccolta, precisando la data di disponibilità del carico e i riferimenti della convenzione attiva.
4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico di almeno 8 ore e l’inizio delle operazioni di carico entro le due ore successive all’arrivo del mezzo.
5. CO.N.I.P. provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al Convenzionato e copia al Consorzio CO.N.I.P..
6. Qualora il Consorzio CO.N.I.P. o suo trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, CO.N.I.P. potrà addebitare al Convenzionato il costo del trasporto A/R.
7. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno addebitati al Convenzionato.
8. I predetti costi dovranno essere addebitati da CO.N.I.P. entro due mesi dalla fine del mese cui si riferiscono, a pena di decadenza.
9. Al Convenzionato è sempre consentito il conferimento del materiale - con oneri e spese a proprio esclusivo carico, senza limiti di quantità – direttamente presso l’impianto del Consorzio CONIP

designato dal Convenzionante per l'attività di avvio a riciclo. In questo caso il Convenzionato comunica a CO.N.I.P., a mezzo e-mail a convenzioni@conip.it, la disponibilità di materiale, precisandone la quantità e tipologia, e CO.N.I.P. provvede a comunicare al Convenzionato e in copia al Consorziato CONIP, i riferimenti dell'impianto presso cui conferire il materiale.

Articolo 17 – Modalità di scelta del Consorziato CO.N.I.P.

1. A seguito della richiesta di disponibilità di un carico da parte del Convenzionato ai sensi del precedente articolo 16, comma 9, CO.N.I.P. provvederà a individuare il Consorziato CONIP cui affidare il ritiro del Materiale, sulla base delle proprie procedure interne che, nel caso di conferimento diretto da parte del Convenzionato, dovranno privilegiare il criterio del soggetto più prossimo al Convenzionato; ferma la necessità di tener conto anche dell'eventuale temporanea capacità operativa del Consorziato, in considerazione delle quantità oggetto del conferimento e di quelle già gestite nel periodo.

Articolo 18 – Bacino di raccolta

1. Nel trasmettere la Convenzione CO.N.I.P. attribuirà al Convenzionato un identificativo, denominato "Bacino", che identifica l'elenco dei Comuni per i quali viene sottoscritta la convenzione e la tipologia di Flusso attivo.

2. Il Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente richieste dal Convenzionato e recepite da CO.N.I.P..

Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 7 dell'Accordo Generale, si precisa quanto segue:

a) tutti i corrispettivi di raccolta si intendono al netto dell'IVA;

i corrispettivi, relativamente a qualsiasi flusso, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto, sono definiti nella "Procedura di contestazione del Materiale ritirato presso i CC o conferito direttamente dai Convenzionati" allegata alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 6).

b) i corrispettivi di cui all'art. 7 dell'Accordo Generale sono riconosciuti da CO.N.I.P. esclusivamente al Convenzionato.

Articolo 20 – Verifiche di qualità

1. Il materiale ritirato dal o conferito al Consorziato CO.N.I.P. deve avere le specifiche tecniche e

deve essere identificato secondo quanto indicato nella scheda tecnica allegata alla presente Convenzione (Allegato 5).

2. Le soglie massime di impurità accettabilità ai fini del riconoscimento del corrispettivo sono quelle definite nell'Allegato 5.

3. I casi di ritenuta non conformità, le modalità di contestazione e di esecuzione degli accertamenti ed analisi merceologiche, sono definiti nel documento denominato "Procedura di contestazione del Materiale ritirato presso i CC o conferito direttamente dai Convenzionati" allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 6).

Articolo 21 - Penali a carico di CO.N.I.P.

1. Qualora il materiale fosse ritirato con un ritardo compreso tra 10 e 20 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 3% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico.

2. Dopo il 20° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico a cui si aggiunge, dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese - previa comunicazione a CO.N.I.P. - al Consorziato più vicino, addebitando i relativi costi.

3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono, a pena di decadenza.

Articolo 22 -Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento

1. Il materiale deve essere reso esclusivamente al Consorziato CO.N.I.P. indicato da CO.N.I.P. e con le modalità indicate nell'Accordo Generale e negli articoli precedenti. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) CO.N.I.P. deve essere indicato come intermediario senza detenzione come verrà specificato nel buono di ritiro.

2. Il Convenzionato che conferisce direttamente deve conferire il materiale esclusivamente presso il Consorziato CO.N.I.P. indicato da CO.N.I.P.. Sul FIR CO.N.I.P. deve essere indicato come intermediario senza detenzione.

3. Per carichi conferiti sfusi, sul FIR, ovvero sulla bolletta di pesata in ingresso all'impianto, il Convenzionato dovrà indicare anche il numero di Bacino. In mancanza di tale indicazione non viene autorizzato lo scarico del materiale presso il Consorziato CO.N.I.P..

4. Nel caso di conferimenti pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con etichette in plastica o plastificate riportanti gli estremi del Bacino e/o del convenzionato e il peso di ogni singola balla.

5. Sul FIR il Convenzionato dovrà indicare, oltre ai numeri di Bacino, anche il peso in kg per ciascun Bacino.

6. In mancanza di tali dati, CO.N.I.P. non autorizza il carico presso il l'impianto/centro di raccolta né lo scarico presso il Consorziato CO.N.I.P. .

Articolo 23 – Fatturazione e pagamenti

1. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Generale in ordine a fatturazione e pagamenti, le Parti precisano quanto segue.

2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, e salvo diverse pattuizioni fra le parti anche in relazione alle quantità conferite, provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di CO.N.I.P..

3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti del presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il Consorziato CO.N.I.P. nel mese.

4. CO.N.I.P., salvo diverse pattuizioni fra la parti, anche in considerazione delle quantità conferite, comunicherà mensilmente al Convenzionato le quantità conferite (prefattura). In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato provvederà a contattare CO.N.I.P. prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.

5. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di CO.N.I.P., ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.

6. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da CO.N.I.P. a 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario.

Articolo 24 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Generale si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 25 – Allegati

1. Fanno parte integrante della presente Convenzione i seguenti allegati:

- Allegato 1 (Modulo richiesta attivazione);
- Allegato 2 (Tracciati monitoraggio semestrale);
- Allegato 3 (Delega);
- Allegato 4 (Subdelega);
- Allegato 5 (Scheda tecnica materiali).

- Allegato 6 (Procedura di contestazione materiale).

Luogo e data

Il Convenzionante

Il Convenzionato

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli artt. 1 ("Premesse e allegati), 6 (Recesso), 7 (Revoca delega/subdelega e risoluzione convenzione), 11 (Controversie), 13 (Conferimenti in assenza di Convenzione),14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15 (Flussi di raccolta), 16 (Modalità di resa del materiale - penali), 15 (Modalità scelta Consorziato), 18 (Corrispettivi di raccolta),19 (Verifiche di qualità), 20 (Penali a carico di CO.N.I.P.), 21 (Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento) e 22 (Fatturazione e pagamenti).

Luogo e data

Il Convenzionante

Il Convenzionato